

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione di volontariato senza scopo di lucro con la denominazione "Associazione – Verein PRO POSITIV SUEDTIROLER AIDSHILFE – Bolzano".

Art. 2 OGGETTO

L'Associazione è costituita al fine di realizzare interventi di prevenzione e solidarietà concernenti la problematica "sieropositività e A.I.D.S." e rivolge la propria attività alla popolazione complessivamente intesa.

Specificatamente ha lo scopo di:

- a) operare nelle situazioni di rischio per una informazione mirata e capillare sulla materia;
- b) informare la popolazione mediante la divulgazione con ogni mezzo e con rigorosi criteri scientifici di ogni informazione sull' A.I.D.S. ed i rischi relativi;
- c) stimolare il protagonismo e l'assunzione di responsabilità delle persone sieropositive e malate di A.I.D.S.;
- d) avviare una campagna di educazione sanitaria nelle situazioni di rischio e tra la popolazione, tesa alla trasformazione dei comportamenti che favoriscono il contagio;
- e) promuovere la prevenzione in collaborazione con le strutture pubbliche e provinciali. Il servizio sanitario nazionale, il mondo delle scuola inteso nella sua accezione più ampia;
- f) svolgere compiti di assistenza e solidarietà attraverso "equipages" specializzate volontarie attivando altresì strutture e/o ogni ulteriore iniziativa di accoglienza, sia per quanto riguarda i malati sia per quanto riguarda l'assistenza psicologica alle persone sieropositive. L'assistenza si svolge su richiesta degli interessati tenuto conto delle disponibilità economiche ed umane dell' Associazione;
- g) combattere le discriminazioni attraverso la costituzione di un centro giuridico di denuncia ed in collaborazione con gli Enti locali e la Magistratura;

- h) contrastare sul piano culturale, sociale e politico le strumentalizzazioni dell'A.I.D.S.;
- i) istituire consultori autogestiti in collaborazione anche mediante apposite convenzioni, con le strutture sanitarie, pubbliche e private per lo svolgimento, nei detti consultori di attività di equipe qualificate nelle problematiche socio-sanitarie inerenti all'A.I.D.S.;
- j) diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa o qualsiasi mezzo audiovisivo, nel rispetto delle disposizioni di legge sull'editoria;
- k) realizzare attività di ricerca scientifica anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati riguardanti: la prevenzione, l'epidemiologia, la terapia, l'assistenza, l'accessibilità ai servizi e qualunque altra problematica connessa all' A.I.D.S.;
- l) l'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini;
- m) attivare ogni altra iniziativa integrante quelle sopra riportate.

Le iniziative e le attività dell'Associazione si basano sul volontariato.

L'Associazione – Verein “PRO POSITIV SUEDTIROLER AIDSHILFE” di Bolzano é una associazione democratica, ideologicamente libera, indipendente apartitica, sovraconfessionale, antirazzista ed interetnica.

Art. 3 SEDE

L'Associazione ha carattere locale con riferimento al territorio della Provincia di Bolzano ed ha sede in Bolzano, Via Bari 14/A.

Potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo uffici locali in tutto il territorio di competenza.

Art. 4 SOCI

Esistono due modalità di partecipazione ovvero di iscrizione alla “PRO POSITIV SUEDTIROLER AIDSHILFE”:

- a) Soci Aderenti;
- b) Soci Sostenitori;

Possono fare parte dell'Associazione quali Soci Aderenti tutti i cittadini che condividano gli scopi dell'Associazione.

La qualifica di Socio Aderente si acquisisce con domanda, avallata dalla firma per presentazione di due Soci Aderenti, diretta al Consiglio Direttivo, che può respingerla con provvedimento motivato.

La qualifica di Socio Aderente comporta il diritto al rilascio di una tessera. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una quota annuale di contribuzione a carico di ciascun Socio Aderente.

La qualifica di Socio Aderente si perde per morte, estinzione della persona giuridica, dimissioni ed esclusione. In caso di perdita della qualifica di Socio Aderente, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, la quota associativa versata rimane all'Associazione.

La dichiarazione di esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato qualora il socio si sia reso responsabile di comportamento gravemente scorretto o di scelte operate con continuità in contrasto con gli scopi dell'Associazione o con gli orientamenti e le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Qualora sia stata fissata una quota di contribuzione annuale a carico di ciascun Socio Aderente, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, con provvedimento motivato, l'esclusione del Socio che sia risultato moroso nel pagamento di tre annualità.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che hanno contribuito o contribuiscono alle attività dell'Associazione con contribuzioni a carattere economico non inferiori alla contribuzione annuale prevista volta per volta per i Soci Aderenti.

Le prestazioni dei soci verso l'Associazione sono sempre a carattere gratuito, salvo rimborsi spese entro limiti preventivati.

Art. 5 PATRIMONIO

Costituiscono patrimonio dell'Associazione tutti i fondi comunque attribuiti per acquisti, donazioni, lasciti, elargizioni, assegnazioni di fondi da parte di enti pubblici e privati e persone fisiche.

Per il finanziamento delle proprie attività, l' Associazione, oltre ad avvalersi delle contribuzioni dei Soci Aderenti e Soci Sostenitori, potrà organizzare iniziative rivolte al pubblico quali concerti, aste, diffusione di pubblicazioni e materiale audiovisivo concesso all' Associazione per tale scopo e attuare qualsiasi mezzo di autofinanziamento sarà ritenuto idoneo e appositamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l' Associazione potrà usufruire di contributi erogati da Enti Pubblici e Privati. Potrà inoltre stipulare delle convenzioni con Enti pubblici o privati.

Art. 6 ORGANI

Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo, nel cui ambito vengono eletti a maggioranza assoluta:
 - il Presidente;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario (qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità);
 - il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno.

Delibera a scrutinio palese (tranne nei casi di legge e quando sia fatta richiesta di votazione a scrutinio segreto da almeno un terzo dei presenti) a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere assembleari concernenti modifiche statutarie dovranno però essere approvate con i voto favorevole dei due terzi dei Soci Aderenti iscritti.

Per le delibere di scioglimento vale quanto infra previsto all'art. 12.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio, del rendiconto e dell'inventario dei beni. Provvede inoltre alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; indica e tratteggia le linee generali dell'attività dell' Associazione e ne formula gli indirizzi.

In sede straordinaria, l'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Aderenti mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza o invio-consegna dell'avviso di convocazione con ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione nonché delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sull'eventuale proposta di scioglimento dell' Associazione.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare e intervenire tutti i Soci Aderenti ed i Soci Sostenitori regolarmente iscritti, fatto presente che solo i Soci Aderenti hanno diritto al voto. Ciascun Socio Aderente può intervenire personalmente o farsi rappresentare da un altro Socio Aderente mediante delega scritta, fatto presente che a nessuno è consentito di essere portatore di più di due deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il controllo della regolarità delle deleghe ed in genere sul diritto di intervenire in Assemblea.

Art. 8 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente e due supplenti; durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tre estranei all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione dell' Associazione: vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge. Il

Collegio dei Revisori deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e ricevuti in pegno o custodia.

I Revisori possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori può richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle attività associative o su determinati affari. I Revisori hanno infine tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla legge.

Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha con firma libera la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; assicura il funzionamento dell'Associazione in collaborazione con gli organismi nominati e con i singoli consiglieri.

Può nominare procuratori alle liti e procuratori per determinare atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento, può delegare le sue funzioni al Segretario (se nominato) o ad altro membro del Consiglio Direttivo, ma sempre per un periodo di tempo determinato.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero che varia da cinque a quindici membri eletti dall'Assemblea per un triennio e rieleggibili.

Sono eleggibili solo i Soci Aderenti in regola con i versamenti delle quote.

Il Consiglio esercita tutti i poteri non espressamente propri dell'Assemblea ai sensi di legge e del presente statuto. Formula i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea; nomina nel suo seno il Presidente, il Segretario (qualora ne ravvisi l'opportunità), ed il Tesoriere; determina le competenze o i poteri di rappresentare del Segretario; delibera e attua tutte le attività dell'

Associazione ed in particolare quelle per il reperimento dei fondi di finanziamento della Associazione stessa.

Si riunisce non meno di tre volte all'anno su invito del Presidente o del Segretario (se nominato) ed in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo forma il bilancio con l'inventario, dal quale devono risultare dettagliatamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro tre mesi.

L'Associazione può destinare con delibera della Assemblea parte dei propri fondi, anche per lo svolgimento delle attività effettuate da altri Enti pubblici o privati, purché finalizzate alla ricerca, informazione e prevenzione dell'A.I.D.S..

I bilanci e le scritture contabili dell'Associazione sono aperti alla consultazione di tutti i soci.

Il Consiglio ne può disporre la pubblicazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea, su organi di stampa anche a carattere nazionale.

Art. 12 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi scopi uguali od analoghi e comunque in conformità con le disposizioni di legge in materia di Associazioni di volontariato.

Art. 13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, o all'interno di questo ultimo, o comunque tra i Soci e l'Associazione, verranno sottoposte alla

competenza di un Collegio di Provibiri composto di tre membri, due dei quali nominati dalle parti in causa ed il terzo dai primi due.

Il Collegio così costituito deciderà inappellabilmente senza alcuna formalità di procedura anche a maggioranza e le parti rinunciano sin d'ora ad ogni impugnativa.

Letto, confermato e sottoscritto